



CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Pianificazione Urbanistica - Servizio Urbanistica

**VARIANTE N. 73 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56 E
S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE APPROVATO
CON D.G.R. N. 33-204 DEL 12.06.00**

**“SITI DA BONIFICARE E AREE CON ACCERTATO SUPERAMENTO
DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIE DI RISCHIO (CSR) E/O GRAVATE DA
ONERE REALE - ARTT. 251 E 253 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..”**

**ELABORATO D1 AD OGGETTO:
“NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – VOLUME I”
LIMITATAMENTE AGLI ARTICOLI 13 E 13BIS;**

Progetto preliminare adottato con D.C.C. n. _____ del _____

Progetto definitivo approvato con D.C.C. n. _____ del _____

Responsabile del procedimento:

Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica
arch. Nicola PALLA

Progettisti :

arch. Nicola PALLA
arch. Claudio BOCCARDO

Collaboratori:

arch. Claudio BOCCARDO
ing. Emanuele PENNAZIO
dott. Gianluca GARGIULO

(Le modifiche introdotte con la presente variante al testo normativo di PRGC sono evidenziate in grassetto)

(TESTO VIGENTE)

Art. 13

Il territorio e la tutela dagli inquinamenti

a) Protezione del territorio da emissioni aeriformi e da rumore

- 1 Le attività di qualunque tipo, che presentino emissioni aeriformi in atmosfera, derivanti da processo produttivo, devono attenersi alle disposizioni in vigore.
- 2 Il progetto per la depurazione delle emissioni aeriformi dovrà essere presentato insieme alla domanda di concessione.
- 3 Le attività che presentano cicli rumorosi, insediate in ambiti urbani, dovranno contenere le immissioni nei limiti del DPCM del 1° marzo 1991.

b) Protezione del territorio, da scarichi liquidi

- 1 In tutto il territorio, la disciplina degli scarichi liquidi è regolata da:
 - leggi Nazionali e Regionali vigenti;
 - [L.R. N° 13 del 26.3.1990](#), relativa alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili, con il rispetto della Circolare 2/ECO del 22/1/1990, contenente i criteri interpretativi e di prima applicazione della stessa L.R.;
 - dal vigente regolamento Comunale edilizio e di igiene.
- 2 Ai fini della protezione del territorio dagli scarichi di acque di rifiuto, tutti i titolari di scarichi di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti residenziali, pubblici e privati o complessi produttivi, che hanno recapito in acque superficiali, in fognatura pubblica o sul suolo, sono tenuti alla richiesta preventiva di autorizzazione dello scarico, previo specifico progetto idraulico del manufatto e relazione geoidrologica di salvaguardia e tutela degli acquiferi zonali; saranno comunque vietati gli scarichi in pozzi perdenti nel sottosuolo.
- 3 Sono tenuti alla richiesta di preventiva autorizzazione allo scarico anche tutti gli impianti produttivi che nel territorio agricolo svolgono attività di servizio e complementari che diano luogo a scarichi di processo.

c) Tutela delle captazioni idriche (pozzi, sorgenti e acque sotterranee).

- 1 Per le nuove autorizzazioni per la captazione di pozzi o sorgenti d'uso potabile, si applicano le norme contenute nel [D.P.R. 24.5.1988 n° 236](#), " Attuazione della direttiva CEE N° 80/778, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16/4/1987 n° 183, in merito alle aree di salvaguardia delle risorse idropotabili ".
- 2 Le fasce di rispetto, dei pozzi sono:
 - zona di tutela assoluta (raggio m 10); in tale zona sono ammesse esclusivamente opere di presa e costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche.
 - zona di rispetto ristretta (raggio m 200); in tale zona sono vietate tutte le attività e destinazioni, di cui all'art. 6 del [DPR 236/88](#).

- 3 In particolare nelle zone di rispetto ristretta sono vietati:
- a) dispersioni, ovvero immissioni in fossi e in canali irrigui, non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi organici;
 - c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - d) aree cimiteriali;
 - e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - f) apertura di cave e pozzi;
 - g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l) impianti di trattamento di rifiuti;
 - m) pascolo e stazzo di bestiame.
- 4 Nelle zone di rispetto assoluta e ristretta, è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per i pozzi perdenti esistenti si adottano, le misure per il loro allontanamento.
- 5 Nell'impossibilità di allontanare le fognature e i pozzi perdenti esistenti all'interno della zona di rispetto ristretta, si dovrà inoltre:
- adottare gli accorgimenti tecnici di cui sopra, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria preesistente;
 - procedere all'allacciamento di tutti i fabbricati non ancora collegati alla rete fognaria.
- 6 Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere soggette all'approvazione del servizio di igiene e sanità pubblica della USSL competente.
- 7 Entro la perimetrazione Comunale valgono i criteri sanciti dalla [legge 5/1/1994 N° 36](#), " Disposizioni in materia di risorse idriche ", che considera pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee.
- 8 Le nuove richieste di emungimento da falde idriche, vanno regolamentate secondo la [L. R. 12/4/1994 N° 4](#) " Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee "; le acque delle falde in pressione sono riservate all'uso potabile.
- 9 Si considerano falde in pressione nel territorio Comunale, quelle riscontrabili generalmente al di sotto dei 40 m circa di profondità dal piano di campagna.
- 10 La ricerca, l'estrazione e l'utilizzo delle acque per uso potabile di tipo acquedottistico, sono soggetti ad autorizzazione della Regione.
- 11 L'utilizzazione delle acque sotterranee per uso domestico può avvenire a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 56 della [L.U.R.](#).
- 12 Possono essere utilizzate le acque di falda freatica presenti al di sotto del piano di campagna e comprese entro i 40 m circa di profondità.
- 13 La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee per usi diversi da quelli domestici, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione, previo studio geoidrologico zonale, imposto dal Comune, ai sensi dell'articolo 56 della [L.U.R.](#).
- 14 Nei serbatoi interrati, presenti sul territorio, sono previste fasce di rispetto di m 10 all'interno delle quali valgono i divieti di cui al rispetto dei m 10 di tutela assoluta, previsti per i pozzi dell'acquedotto.
- 15 La perforazione dei pozzi è disciplinata dalla [L.R. n° 22 del 30.4.96](#).

d) Aree soggette al D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e s.m.i.

Le aree individuate in cartografia sono interessate da intervento di bonifica e ripristino ambientale gravata da onere reale ex art. 17 comma 10 del Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997 e s.m.i..

(TESTO CON EVIDENZIAZIONE DELLE DIFFERENZE)

Art. 13

Il territorio e la tutela dagli inquinamenti

a) Protezione del territorio da emissioni aeriformi e da rumore

- 1 Le attività di qualunque tipo, che presentino emissioni aeriformi in atmosfera, derivanti da processo produttivo, devono attenersi alle disposizioni in vigore.
- 2 Il progetto per la depurazione delle emissioni aeriformi dovrà essere presentato insieme alla domanda di concessione.
- 3 Le attività che presentano cicli rumorosi, insediate in ambiti urbani, dovranno contenere le immissioni nei limiti del DPCM del 1° marzo 1991.

b) Protezione del territorio, da scarichi liquidi

- 1 In tutto il territorio, la disciplina degli scarichi liquidi è regolata da:
 - leggi Nazionali e Regionali vigenti;
 - [L.R. N° 13 del 26.3.1990](#), relativa alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili, con il rispetto della Circolare 2/ECO del 22/1/1990, contenente i criteri interpretativi e di prima applicazione della stessa L.R.;
 - dal vigente regolamento Comunale edilizio e di igiene.
- 2 Ai fini della protezione del territorio dagli scarichi di acque di rifiuto, tutti i titolari di scarichi di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti residenziali, pubblici e privati o complessi produttivi, che hanno recapito in acque superficiali, in fognatura pubblica o sul suolo, sono tenuti alla richiesta preventiva di autorizzazione dello scarico, previo specifico progetto idraulico del manufatto e relazione geoidrologica di salvaguardia e tutela degli acquiferi zonali; saranno comunque vietati gli scarichi in pozzi perdenti nel sottosuolo.
- 3 Sono tenuti alla richiesta di preventiva autorizzazione allo scarico anche tutti gli impianti produttivi che nel territorio agricolo svolgono attività di servizio e complementari che diano luogo a scarichi di processo.

c) Tutela delle captazioni idriche (pozzi, sorgenti e acque sotterranee).

- 1 Per le nuove autorizzazioni per la captazione di pozzi o sorgenti d'uso potabile, si applicano le norme contenute nel [D.P.R. 24.5.1988 n° 236](#), " Attuazione della direttiva CEE N° 80/778, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16/4/1987 n° 183, in merito alle aree di salvaguardia delle risorse idropotabili ".
- 2 Le fasce di rispetto, dei pozzi sono:
 - zona di tutela assoluta (raggio m 10); in tale zona sono ammesse esclusivamente opere di presa e costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche.
 - zona di rispetto ristretta (raggio m 200); in tale zona sono vietate tutte le attività e destinazioni, di cui all'art. 6 del [DPR 236/88](#).
- 3 In particolare nelle zone di rispetto ristretta sono vietati:
 - a) dispersioni, ovvero immissioni in fossi e in canali irrigui, non impermeabilizzati, di reflui,

- fanghi e liquami anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi organici;
 - c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - d) aree cimiteriali;
 - e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - f) apertura di cave e pozzi;
 - g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l) impianti di trattamento di rifiuti;
 - m) pascolo e stazzo di bestiame.
- 4 Nelle zone di rispetto assoluta e ristretta, è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per i pozzi perdenti esistenti si adottano, le misure per il loro allontanamento.
 - 5 Nell'impossibilità di allontanare le fognature e i pozzi perdenti esistenti all'interno della zona di rispetto ristretta, si dovrà inoltre:
 - adottare gli accorgimenti tecnici di cui sopra, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria preesistente;
 - procedere all'allacciamento di tutti i fabbricati non ancora collegati alla rete fognaria.
 - 6 Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere soggette all'approvazione del servizio di igiene e sanità pubblica della USSL competente.
 - 7 Entro la perimetrazione Comunale valgono i criteri sanciti dalla [legge 5/1/1994 N° 36](#), " Disposizioni in materia di risorse idriche ", che considera pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee.
 - 8 Le nuove richieste di emungimento da falde idriche, vanno regolamentate secondo la [L. R. 12/4/1994 N° 4](#) " Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee "; le acque delle falde in pressione sono riservate all'uso potabile.
 - 9 Si considerano falde in pressione nel territorio Comunale, quelle riscontrabili generalmente al di sotto dei 40 m circa di profondità dal piano di campagna.
 - 10 La ricerca, l'estrazione e l'utilizzo delle acque per uso potabile di tipo acquedottistico, sono soggetti ad autorizzazione della Regione.
 - 11 L'utilizzazione delle acque sotterranee per uso domestico può avvenire a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 56 della [L.U.R.](#).
 - 13 Possono essere utilizzate le acque di falda freatica presenti al di sotto del piano di campagna e comprese entro i 40 m circa di profondità.
 - 13 La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee per usi diversi da quelli domestici, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione, previo studio geoidrologico zonale, imposto dal Comune, ai sensi dell'articolo 56 della [L.U.R.](#).
 - 16 Nei serbatoi interrati, presenti sul territorio, sono previste fasce di rispetto di m 10 all'interno delle quali valgono i divieti di cui al rispetto dei m 10 di tutela assoluta, previsti per i pozzi dell'acquedotto.
 - 17 La perforazione dei pozzi è disciplinata dalla [L.R. n° 22 del 30.4.96](#).

d) ~~Aree soggette al D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e s.m.i.~~

~~Le aree individuate in cartografia sono interessate da intervento di bonifica e ripristino ambientale gravata da onere reale ex art. 17 comma 10 del Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997 e s.m.i..~~

Art. 13bis

Siti inquinati, inseriti nell'Anagrafe Regionale dei siti da bonificare, aree con accertato superamento delle concentrazioni soglie di rischio, aree gravate da onere reale, di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- 1** Nella cartografia del P.R.G.C. sono individuati i siti inquinati e/o inseriti nell'Anagrafe Regionale dei siti da bonificare, in tali ambiti la realizzazione di ogni intervento ammesso/previsto dal PRG è subordinato all'attuazione degli interventi previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Per le aree rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. dovrà essere posta particolare cura nel progetto di trasformazione degli immobili, attraverso accorgimenti e uso di materiali compatibili con il contesto e prevedendo la salvaguardia delle fasce alberate esistenti e/o la mitigazione degli impatti visivi dell'edificato lungo le sponde fluviali.
- 2** I contenuti del presente articolo e le disposizioni di natura limitativa o costituente obbligazione ad adempiere dei provvedimenti emanati ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i (alle quali si deve ottemperare integralmente), sono cogenti e prevalgono rispetto alle prescrizioni e previsioni del P.R.G.C..
- 3** Non sono consentite destinazioni d'uso e modalità d'uso (tra quelle previste ammesse dal P.R.G.C.) difformi dalle condizioni e dagli scenari previsti dall'Analisi di Rischio, in base ai quali sono stati apposti i vincoli e le limitazioni derivanti dal permanere di matrici ambientali inquinate.
- 4** Nella cartografia del P.R.G.C. sono individuati i seguenti siti iscritti all'Anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.M. 471/99; I suddetti siti sono individuati con un asterisco (*) ove gli enti competenti in materia ambientale abbiano accertato il superamento delle concentrazioni di rischio ai sensi dell'art. 251 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con doppio asterisco (**) nel caso l'area sia gravata da onere reale ai sensi dell'art. 253 co. 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., :

I* "Area industriale di Carpice" Codice Anagrafe Regionale nn. 1215 e 1281 - (tavv. C 2.2, C3.27, C3.28)

II "Ex Camar" Codice Anagrafe Regionale n. 1523 - (tavv. C 2.2, C 2.3, C 3.28, C 3.29, C3.33, C 3.34)

III* "IREN" Codice Anagrafe Regionale n. 1171 - (tavv. C 2.2, C 3.22)

IV* "IREN" Codice Anagrafe Regionale n. 1389 - (tavv. C 2.2, C 3.22)

V "Ex Sinol" Codice Anagrafe Regionale n. 1376 - (tavv. C 2.6, C 3.36)

VI* "Bauducchi Est" Codice Anagrafe Regionale n. 1043 - (tavv. C 2.3, C 2.7, C 3.34, C 3.35)

VII* "Agip Corso Roma" Codice Anagrafe Regionale n. 1606 - (tavv. C2.2, C 3.16)

VIII* "Ex Emanuel" Codice Anagrafe Regionale n. 1689 - (tavv. C2.1, C 3.10)

IX* "Esso Corso Savona" Codice Anagrafe Regionale n. 590 - (tavv. C 2.2, C 3.23)

X "Esso Corso Trieste" Codice Anagrafe Regionale n. 604 - (tavv. C 2.1, C 3.10)

XI "Esso Via Cavour" Codice Anagrafe Regionale n. 1824 - (tavv. C 2.2, C 3.17)

XII "Agip Nichelino Nord" Codice Anagrafe Regionale n. 1603 - (tavv. C 2.3, C 3.32)

- XIII “Agip Via Sestriere” Codice Anagrafe Regionale n. 2155 - (tavv. C 2.1, C 3.9)**
- XIV “Kuwait Corso Trieste” Codice Anagrafe Regionale n. 2192 - (tavv. C 2.1, C 3.10)**
- XV* “Ex Pilazeta” Codice Anagrafe Regionale n. 844 - (tavv. C 2.2, C 3.23)**
- XVI “Ex Itra” Codice Anagrafe Regionale n. 1437 - (tavv. C 2.1, C 3.9)**
- XVII “Mercatile Leasing” Codice Anagrafe Regionale n. 1966 - (tavv. C2.2, C 3.23)**
- XVIII “Ex area FFSS” Codice Anagrafe Regionale n. 2057 - (tavv. C 2.2, C 3.22)**
- XIX “Ex Galvanica Belloni” Codice Anagrafe Regionale n. 2272 - (tavv. C 2.1, C 3.10)**
- XX “Ex Deposito Oli” Codice Anagrafe Regionale n. 2225 - (tavv. C 2.2, C 3.23)**
- XXI “Ex Berval” Codice Anagrafe Regionale n. 1271 - (tavv. C 2.1, C 3.9)**
- XXII “Gariglio Vivai” Codice Anagrafe Regionale n. 2109 - (tavv. C2.3, C 3.32)**
- XXIII “Sacom srl” Codice Anagrafe Regionale n. 2262 - (tavv. C 2.2, C 3.23)**
- XXIV “Bellino” Codice Anagrafe Regionale n. 2152 - (tavv. C 2.2, C 3.22)**
- XXV “Ditta Surace” Codice Anagrafe Regionale n. 1320 - (tavv. C 2.2, C 3.23)**
- XXVI “Ditta Linea Azzurra” Codice Anagrafe Regionale n. 1373 - (tavv. C 2.6, C 3.24)**
- XXVII** “Old River Ranch” Codice Anagrafe Regionale n. 484 - (tavv. C 2.3, C 3.42)**
- XXVIII “Ditta Ex Altissimo” Codice Anagrafe Regionale n. 2384 - (tavv. C 2.6, C 3.31)**
- XXIX “Nuova Sall s.r.l.” Codice Anagrafe Regionale n. 2345 - (tavv. C 2.1, C 3.9)**

(TESTO COORDINATO)

Art. 13

Il territorio e la tutela dagli inquinamenti

a) Protezione del territorio da emissioni aeriformi e da rumore

- 1 Le attività di qualunque tipo, che presentino emissioni aeriformi in atmosfera, derivanti da processo produttivo, devono attenersi alle disposizioni in vigore.
- 2 Il progetto per la depurazione delle emissioni aeriformi dovrà essere presentato insieme alla domanda di concessione.
- 3 Le attività che presentano cicli rumorosi, insediate in ambiti urbani, dovranno contenere le immissioni nei limiti del DPCM del 1° marzo 1991.

b) Protezione del territorio, da scarichi liquidi

- 1 In tutto il territorio, la disciplina degli scarichi liquidi è regolata da:
 - leggi Nazionali e Regionali vigenti;
 - [L.R. N° 13 del 26.3.1990](#), relativa alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili, con il rispetto della Circolare 2/ECO del 22/1/1990, contenente i criteri interpretativi e di prima applicazione della stessa L.R.;
 - dal vigente regolamento Comunale edilizio e di igiene.
- 2 Ai fini della protezione del territorio dagli scarichi di acque di rifiuto, tutti i titolari di scarichi di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti residenziali, pubblici e privati o complessi produttivi, che hanno recapito in acque superficiali, in fognatura pubblica o sul suolo, sono tenuti alla richiesta preventiva di autorizzazione dello scarico, previo specifico progetto idraulico del manufatto e relazione geoidrologica di salvaguardia e tutela degli acquiferi zonali; saranno comunque vietati gli scarichi in pozzi perdenti nel sottosuolo.
- 3 Sono tenuti alla richiesta di preventiva autorizzazione allo scarico anche tutti gli impianti produttivi che nel territorio agricolo svolgono attività di servizio e complementari che diano luogo a scarichi di processo.

c) Tutela delle captazioni idriche (pozzi, sorgenti e acque sotterranee).

- 1 Per le nuove autorizzazioni per la captazione di pozzi o sorgenti d'uso potabile, si applicano le norme contenute nel [D.P.R. 24.5.1988 n° 236](#), " Attuazione della direttiva CEE N° 80/778, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16/4/1987 n° 183, in merito alle aree di salvaguardia delle risorse idropotabili ".
- 2 Le fasce di rispetto, dei pozzi sono:
 - zona di tutela assoluta (raggio m 10); in tale zona sono ammesse esclusivamente opere di presa e costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche.
 - zona di rispetto ristretta (raggio m 200); in tale zona sono vietate tutte le attività e destinazioni, di cui all'art. 6 del [DPR 236/88](#).
- 3 In particolare nelle zone di rispetto ristretta sono vietati:
 - a) dispersioni, ovvero immissioni in fossi e in canali irrigui, non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi organici;
 - c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - d) aree cimiteriali;

- e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - f) apertura di cave e pozzi;
 - g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l) impianti di trattamento di rifiuti;
 - m) pascolo e stazzo di bestiame.
- 4 Nelle zone di rispetto assoluta e ristretta, è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per i pozzi perdenti esistenti si adottano, le misure per il loro allontanamento.
- 5 Nell'impossibilità di allontanare le fognature e i pozzi perdenti esistenti all'interno della zona di rispetto ristretta, si dovrà inoltre:
- adottare gli accorgimenti tecnici di cui sopra, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria preesistente;
 - procedere all'allacciamento di tutti i fabbricati non ancora collegati alla rete fognaria.
- 6 Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere soggette all'approvazione del servizio di igiene e sanità pubblica della USSL competente.
- 7 Entro la perimetrazione Comunale valgono i criteri sanciti dalla [legge 5/1/1994 N° 36](#), " Disposizioni in materia di risorse idriche ", che considera pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee.
- 8 Le nuove richieste di emungimento da falde idriche, vanno regolamentate secondo la [L. R. 12/4/1994 N° 4](#) " Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee "; le acque delle falde in pressione sono riservate all'uso potabile.
- 9 Si considerano falde in pressione nel territorio Comunale, quelle riscontrabili generalmente al di sotto dei 40 m circa di profondità dal piano di campagna.
- 10 La ricerca, l'estrazione e l'utilizzo delle acque per uso potabile di tipo acquedottistico, sono soggetti ad autorizzazione della Regione.
- 11 L'utilizzazione delle acque sotterranee per uso domestico può avvenire a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 56 della [L.U.R.](#).
- 14 Possono essere utilizzate le acque di falda freatica presenti al di sotto del piano di campagna e comprese entro i 40 m circa di profondità.
- 13 La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee per usi diversi da quelli domestici, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione, previo studio geoidrologico zonale, imposto dal Comune, ai sensi dell'articolo 56 della [L.U.R.](#).
- 18 Nei serbatoi interrati, presenti sul territorio, sono previste fasce di rispetto di m 10 all'interno delle quali valgono i divieti di cui al rispetto dei m 10 di tutela assoluta, previsti per i pozzi dell'acquedotto.
- 19 La perforazione dei pozzi è disciplinata dalla [L.R. n° 22 del 30.4.96](#).

Art. 13bis

Siti inquinati, inseriti nell'Anagrafe Regionale dei siti da bonificare, aree con accertato superamento delle concentrazioni soglie di rischio, aree gravate da onere reale, di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- 1 Nella cartografia del P.R.G.C. sono individuati i siti inquinati e/o inseriti nell'Anagrafe Regionale dei siti da bonificare, in tali ambiti la realizzazione di ogni intervento ammesso/previsto dal PRG è subordinato all'attuazione degli interventi previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Per le aree rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. dovrà essere posta particolare cura nel progetto di trasformazione degli immobili, attraverso accorgimenti e uso di materiali compatibili con il contesto e prevedendo la salvaguardia delle fasce alberate esistenti e/o la mitigazione degli impatti visivi dell'edificato lungo le sponde fluviali.
- 2 I contenuti del presente articolo e le disposizioni di natura limitativa o costituente obbligazione ad adempiere dei provvedimenti emanati ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (alle quali si deve ottemperare integralmente), sono cogenti e prevalgono rispetto alle prescrizioni e previsioni del P.R.G.C..
- 3 Non sono consentite destinazioni d'uso e modalità d'uso (tra quelle previste ammesse dal P.R.G.C.) difformi dalle condizioni e dagli scenari previsti dall'Analisi di Rischio, in base ai quali sono stati apposti i vincoli e le limitazioni derivanti dal permanere di matrici ambientali inquinate.
- 4 Nella cartografia del P.R.G.C. sono individuati i seguenti siti iscritti all'Anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.M. 471/99; I suddetti siti sono individuati con un asterisco (*) ove gli enti competenti in materia ambientale abbiano accertato il superamento delle concentrazioni di rischio ai sensi dell'art. 251 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con doppio asterisco (**) nel caso l'area sia gravata da onere reale ai sensi dell'art. 253 co. 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., :

I* "Area industriale di Carpice" Codice Anagrafe Regionale nn. 1215 e 1281 - (tavv. C 2.2, C3.27)

II "Ex Camar" Codice Anagrafe Regionale n. 1523 - (tavv. C 2.2, C 2.3, C 3.28, C 3.29, C3.33, C 3.34)

III* "IREN" Codice Anagrafe Regionale n. 1171 - (tavv. C 2.2, C 3.22)

IV* "IREN" Codice Anagrafe Regionale n. 1389 - (tavv. C 2.2, C 3.22)

V "Ex Sinol" Codice Anagrafe Regionale n. 1376 - (tavv. C 2.6, C 3.36)

VI* "Bauducchi Est" Codice Anagrafe Regionale n. 1043 - (tavv. C 2.3, C 2.7, C 3.34, C 3.35)

VII* "Agip Corso Roma" Codice Anagrafe Regionale n. 1606 - (tavv. C2.2, C 3.16)

VIII* "Ex Emanuel" Codice Anagrafe Regionale n. 1689 - (tavv. C2.1, C 3.10)

IX* "Esso Corso Savona" Codice Anagrafe Regionale n. 590 - (tavv. C 2.2, C 3.23)

X "Esso Corso Trieste" Codice Anagrafe Regionale n. 604 - (tavv. C 2.1, C 3.10)

XI "Esso Via Cavour" Codice Anagrafe Regionale n. 1824 - (tavv. C 2.2, C 3.17)

XII "Agip Nichelino Nord" Codice Anagrafe Regionale n. 1603 - (tavv. C 2.3, C 3.32)

XIII "Agip Via Sestriere" Codice Anagrafe Regionale n. 2155 - (tavv. C 2.1, C 3.9)

XIV "Kuwait Corso Trieste" Codice Anagrafe Regionale n. 2192 - (tavv. C 2.1, C 3.10)

XV* "Ex Pilazeta" Codice Anagrafe Regionale n. 844 - (tavv. C 2.2, C 3.23)

- XVI "Ex Itra" Codice Anagrafe Regionale n. 1437 - (tavv. C 2.1, C 3.9)
- XVII "Mercatile Leasing" Codice Anagrafe Regionale n. 1966 - (tavv. C2.2, C 3.23)
- XVIII "Ex area FFSS" Codice Anagrafe Regionale n. 2057 - (tavv. C 2.2, C 3.22)
- XIX "Ex Galvanica Belloni" Codice Anagrafe Regionale n. 2272 - (tavv. C 2.1, C 3.10)
- XX "Ex Deposito Oli" Codice Anagrafe Regionale n. 2225 - (tavv. C 2.2, C 3.23)
- XXI "Ex Berval" Codice Anagrafe Regionale n. 1271 - (tavv. C 2.1, C 3.9)
- XXII "Gariglio Vivai" Codice Anagrafe Regionale n. 2109 - (tavv. C2.3, C 3.32)
- XXIII "Sacom srl" Codice Anagrafe Regionale n. 2262 - (tavv. C 2.2, C 3.23)
- XXIV "Bellino" Codice Anagrafe Regionale n. 2152 - (tavv. C 2.2, C 3.22)
- XXV "Ditta Surace" Codice Anagrafe Regionale n. 1320 - (tavv. C 2.2, C 3.23)
- XXVI "Ditta Linea Azzurra" Codice Anagrafe Regionale n. 1373 - (tavv. C 2.6, C 3.24)
- XXVII** "Old River Ranch" Codice Anagrafe Regionale n. 484 - (tavv. C 2.3, C 3.42)
- XXVIII "Ditta Ex Altissimo" Codice Anagrafe Regionale n. 2384 - (tavv. C 2.6, C 3.31)
- XXIX "Nuova Sall s.r.l." Codice Anagrafe Regionale n. 2345 - (tavv. C 2.1, C 3.9)